

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 33/2018

PAGINA

1/9

OGGETTO

ELENCO PERMANENTE DEGLI ISCRITTI AL 5‰

AGGIORNAMENTO

23 APRILE 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI

DPCM 23.4.2010 E 7.7.2016 - Art.1, comma 154, Legge n.190/2014 - Circolare Agenzie Entrate 31.3.2017 n. 5/E - Comunicato stampa Agenzia Entrate 28.3.2018

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
TUIR
ONLUS

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
010
143

COLLEGAMENTI

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Anna NAPOLI

BRIEFING

Il Cinque per Mille rappresenta la quota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che i singoli contribuenti possono destinare a tutti quegli enti che svolgono attività socialmente rilevanti.

Per ottenere il beneficio del 5‰ dell'IRPEF è stato "stabilizzato" ed è stato semplificato l'iter a carico degli enti interessati a rientrare tra i possibili beneficiari dello stesso.

In particolare è stato istituito un elenco "permanente" con conseguente eliminazione della necessità di presentare ogni anno la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla persistenza dei requisiti per l'ammissione alla ripartizione del 5‰.

Recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'elenco dei possibili beneficiari per il 2018 e rammentato le modalità con le quali comunicare eventuali modifiche o la revoca dell'iscrizione.

Soltanto i soggetti non risultanti in tale elenco sono tenuti a:

- presentare l'istanza di iscrizione entro il 7.5.2018, tramite l'apposito software;
- inviare entro il 2.7.2018 la dichiarazione sostitutiva per l'attestazione della sussistenza dei requisiti richiesti, tramite raccomandata A/R ovvero PEC.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 33/2018

PAGINA

2/9

DESTINATARI DEL 5%

Nel 2018 il contribuente potrà scegliere di destinare la quota del 5% dell'IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi 2017 (mod. 730 / REDDITI 2018 PF) alternativamente alle seguenti finalità:

- a) sostegno degli enti del volontariato, ossia:
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell'Anagrafe delle ONLUS, compresi gli enti che svolgono la propria attività nel settore della "cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale" di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), n. 11-bis, D.Lgs. n. 460/97;
 - enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, iscritti nell'Anagrafe delle ONLUS in quanto ONLUS parziali, ossia limitatamente alle attività svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori elencati all'art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 460/97.
Va evidenziato che detti enti "possono accedere al contributo del cinque per mille in quanto ONLUS parziali solo qualora iscritti nell'Anagrafe delle ONLUS";
 - organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ex Legge n. 266/91;
 - associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art. 7, Legge n. 383/2000;
 - organizzazioni non governative riconosciute idonee ex Legge n. 49/87, alla data del 29.8.2014 e inserite nell'elenco del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
 - cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91, iscritte nell'Albo nazionale delle società;
 - cooperative ex DM 23.6.2004, nonché consorzi di cooperative con base sociale formata interamente da cooperative sociali;
 - associazioni e fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro negli stessi settori delle ONLUS di cui al citato art. 10, comma 1, lett. a);
- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'Università;
- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) sostegno degli enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
- e) sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza;
- f) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI con una rilevante attività di interesse sociale.

ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI POSSIBILI BENEFICIARI

L'art. 1 del citato DPCM 7.7.2016 ha inserito nel DPCM 23.4.2010 l'art. 6-bis che, adeguando la procedura di iscrizione alla stabilizzazione del contributo, dispone:

- l'eliminazione, per gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio, dell'onere di ripresentare ogni anno la domanda di iscrizione al riparto del

5‰ e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo;

- l'istituzione di uno specifico elenco "permanente" degli enti iscritti al beneficio, aggiornato /integrato / pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31.3 di ogni anno.

Tali modifiche sono state confermate dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 5/E nella quale è ribadito che:

- l'iscrizione al riparto del 5‰ non ha più validità annuale;
- l'ente che ha presentato la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in presenza dei requisiti, accede al riparto del contributo anche per gli esercizi successivi a quello di iscrizione, senza dover "ripresentare" la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva

Occorre pertanto distinguere tra:

1. soggetti che hanno fatto richiesta per accedere al contributo nell'anno precedente e che pertanto non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione;
2. soggetti che intendono accedere per la prima volta al beneficio e che devono quindi attivarsi con i tradizionali adempimenti.

Dunque, al fine di beneficiare del riparto della quota destinata dai contribuenti al 5‰ i possibili destinatari devono risultare iscritti negli elenchi appositamente stilati per ciascuna "categoria" di soggetti.

Tutti i Comuni sono possibili beneficiari del 5‰ per le attività sociali svolte e quindi per gli stessi non è istituito alcun elenco e non è previsto alcuno specifico adempimento.

SOGGETTI NON TENUTI A PRESENTARE L'ISCRIZIONE

L'Agenzia specifica che sono considerati regolarmente iscritti e risultano inseriti nell'elenco "permanente" pubblicato sul proprio sito Internet:

- gli enti del volontariato che nel 2016 / 2017 hanno presentato l'istanza di iscrizione ed inviato la dichiarazione sostitutiva alla competente DRE;
- gli enti della ricerca scientifica e dell'Università che nel 2016 / 2017 hanno inviato l'iscrizione al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca con la relativa dichiarazione sostitutiva;
- gli enti della ricerca sanitaria che nel 2016 / 2017 hanno trasmesso l'istanza corredata della prevista dichiarazione al Ministero della Salute;
- le associazioni sportive dilettantistiche che nel 2016 / 2017 hanno presentato l'istanza di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva al competente ufficio del CONI;
- i soggetti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici che nel 2017 hanno presentato l'istanza di iscrizione ed inviato la dichiarazione sostitutiva al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

L'Agenzia precisa che è considerata validamente espletata la procedura di iscrizione anche nel caso in cui la domanda di iscrizione e/o la relativa documentazione integrativa siano state inviate entro il 30.9.2016 / 2.10.2017, con il versamento della sanzione di € 250 ex art. 2, comma 2, DL n. 16/2012.

Inoltre, entro il 21.5.2018 gli enti già iscritti possono segnalare eventuali errori rilevati nei dati riportati nell'elenco o variazioni intervenute.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 33/2018

PAGINA

4/9

Sulla base delle segnalazioni ricevute l’Agenzia delle Entrate procede ad aggiornare l’elenco degli iscritti entro il 25.5.2018.

SOGGETTI CHE ACCEDONO PER LA PRIMA VOLTA AL BENEFICIO

I soggetti sono quindi tenuti a rispettare la procedura di iscrizione con le modalità e termini previsti dal DPCM 23.4.2010. In particolare si rammenta che:

- gli enti del volontariato devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza telematica entro il 7.5.2018 e la dichiarazione sostitutiva entro il 2.7.2018 (il 30.6 cade di sabato);
- le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute a presentare:
 - ✓ l’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7.5.2018;
 - ✓ la dichiarazione sostitutiva al competente ufficio del CONI entro il 2.7.2018 (il 30.6 cade di sabato).

Resta ferma la possibilità di trasmettere la domanda di iscrizione e/o la relativa documentazione integrativa entro l’1.10.2018 (il 30.9 cade di domenica) con il versamento della sanzione di € 250, ai sensi del citato art. 2, comma 2, DL n. 16/2012.

Si riepilogano qui di seguito le relative scadenze per gli enti e le associazioni sportive dilettantistiche:

DESCRIZIONE	ENTI DEL VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Inizio presentazione domanda d’iscrizione	29 marzo 2018	29 marzo 2018
Termine presentazione domanda d’iscrizione	7 maggio 2018	7 maggio 2018
Pubblicazione elenco provvisorio	14 maggio 2018	14 maggio 2018
Richiesta correzione domande	21 maggio 2018	21 maggio 2018
Pubblicazione elenco aggiornato	25 maggio 2018	25 maggio 2018
Termine presentazione dichiarazione sostitutiva	2 luglio 2018 alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle entrate	2 luglio 2018 agli uffici territoriali del Coni
Termine regolarizzazione domanda iscrizione e/o successive integrazioni documentali	1° ottobre 2018	1° ottobre 2018

Eventuali errori riscontrati nell’elenco “permanente” degli iscritti o variazioni intervenute (ad esempio, variazione della denominazione o dell’indirizzo) possono essere comunicati entro il 21.5.2018 dal legale rappresentante dell’ente ovvero da un suo delegato, presso la competente DRE.

In caso di variazione del rappresentante legale, la dichiarazione sostitutiva relativa alla sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio “perde efficacia”.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 33/2018

PAGINA

5/9

Il nuovo rappresentante dell'ente inserito nell'elenco "permanente" deve, a pena di decadenza, sottoscrivere e inviare entro il 2.7.2018 alla competente DRE "una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo".

Resta ferma la possibilità di inviare la dichiarazione sostitutiva entro l'1.10.2018 (30.9 cade di domenica), con il versamento della suddetta sanzione pari a € 250.

In caso di perdita dei requisiti per l'accesso al beneficio, il rappresentante legale dell'ente deve trasmettere alla competente Amministrazione la revoca dell'iscrizione, con le medesime modalità previste per l'invio della dichiarazione sostitutiva (gli enti del volontariato possono utilizzare una raccomandata A/R ovvero la PEC).

In assenza di revoca il contributo indebitamente percepito è oggetto di recupero da parte dell'Erario.

REQUISITI E ADEMPIMENTI PER ENTI DEL VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Per poter beneficiare della destinazione del 5% è necessaria la sussistenza dei seguenti requisiti:

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 33/2018

PAGINA

6/9

TIPOLOGIA ENTE	REQUISITI
ENTE DEL VOLONTARIATO	<ul style="list-style-type: none">✓ La tipologia dell'ente deve essere espressamente indicata nella Sezione I del modello della domanda di iscrizione;✓ l'iscrizione nell'Anagrafe delle ONLUS ovvero negli appositi albi, elenchi e registri, compreso il registro delle persone giuridiche, deve sussistere al momento di presentazione della domanda o al termine fissato per la relativa presentazione;✓ per le associazioni e fondazioni riconosciute, lo svolgimento dell'attività in uno dei settori di cui al citato art. 10, D.Lgs. n. 460/97:<ul style="list-style-type: none">• deve risultare espressamente dallo statuto;• deve essere riscontrabile nell'attività effettivamente esercitata;• non deve avere carattere meramente occasionale e marginale.
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	<p>L'associazione deve:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ essere costituita ex art. 90, Legge n. 289/2002;✓ essere riconosciuta ai fini sportivi dal CONI;✓ essere affiliata ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;✓ essere presente nel settore giovanile;✓ svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:<ul style="list-style-type: none">❖ avviamento e formazione allo sport di giovani di età inferiore a 18 anni;❖ avviamento alla pratica sportiva di persone di età non inferiore a 60 anni;❖ avviamento alla pratica sportiva di soggetti svantaggiati per ragioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

La domanda di iscrizione negli elenchi per gli enti interessati va presentata:

- all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente (Entratel / Fisconline) ovvero tramite un intermediario abilitato;
- utilizzando l’apposito software “5 per mille” disponibile sul sito Internet dell’Agenzia entro il 7.5.2018.

Per attestare il possesso dei requisiti che danno diritto a partecipare alla ripartizione del 5%, il rappresentante legale dell’ente deve inviare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allegando la fotocopia del proprio documento d’identità entro il 2.7.2018

Per agevolare la compilazione della predetta dichiarazione la procedura telematica dell’Agenzia fornisce un modello parzialmente precompilato con le informazioni contenute nella domanda di iscrizione.

La dichiarazione sostitutiva va presentata tramite raccomandata A/R ovvero PEC, riportando nell’oggetto l’indicazione “Dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2018”.

La domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva presentate nel 2016 / 2017 esplicano effetti anche per il 2018 (al permanere delle condizioni).

Inoltre, al fine di consentire l’accredito delle somme spettanti, l’ente deve comunicare all’Agenzia delle Entrate il numero di c/c bancario / postale, utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito Internet dell’Agenzia, riservato ai soggetti diversi dalle persone fisiche per la richiesta di accreditamento dei rimborsi fiscali, da presentare direttamente all’Agenzia ovvero tramite i servizi telematici (Entratel / Fisconline).

RENDICONTO DELLE SOMME RICEVUTE

L’art. 12, DPCM 23.4.2010 dispone che i soggetti che ricevono il contributo del 5% IRPEF devono redigere, entro 1 anno dal ricevimento, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, nel quale va riportato, con “chiarezza”, l’effettivo impiego delle somme ricevute.

In particolare, nel rendiconto devono essere indicate le seguenti informazioni:

- dati identificativi, tra cui denominazione sociale, codice fiscale, sede legale, indirizzo di posta elettronica / PEC e scopo dell’attività sociale, dati identificativi del rappresentante legale;
- anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, data di percezione e importo percepito;
- indicazione delle spese sostenute per il proprio funzionamento, ivi incluse le spese per risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l’evidenziazione della loro riconduzione alle proprie finalità / scopi istituzionali;
- altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle proprie finalità / scopi istituzionali;
- indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l’obbligo di rendicontarne successivamente l’utilizzo.

In merito si rammenta che, in base a quanto previsto dal citato art. 12:

- il rendiconto con la relativa relazione deve essere inviato:
 - ✓ soltanto se l’importo percepito è pari o superiore a € 20.000;
 - ✓ al Ministero competente all’erogazione delle somme;
 - ✓ entro 30 giorni dal termine per la redazione del rendiconto stesso;
- tutti i soggetti devono redigere e conservare tale documentazione per 10 anni.

Il citato art. 12 dispone che gli enti che percepiscono un importo inferiore a € 20.000 sono tenuti a redigere e conservare, per 10 anni, il rendiconto, ma non hanno l'obbligo di presentarlo, "salva espressa richiesta dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione".

Gli enti del volontariato devono trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il modello va inviato unitamente alla relazione illustrativa ed alla copia del documento d'identità del rappresentante legale, al competente Ufficio mediante raccomandata A/R ovvero PEC.

In base all'art. 12-bis del citato DPCM 23.4.2010 i soggetti che erogano il contributo del 5%, entro 1 mese dalla ricezione, devono pubblicare in un'apposita sezione del proprio sito Internet, i rendiconti e le relazioni illustrative trasmesse dai beneficiari del contributo.

REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONI "INCOMPLETE" O TARDIVE

L'art. 2, comma 2, DL n. 16/2012 prevede che gli enti destinatari del beneficio possono sanare entro l'1.10.2018 (il 30.9 cade di domenica), le seguenti irregolarità:

- omessa presentazione della domanda di iscrizione;
- omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- omessa allegazione alla dichiarazione sostitutiva della copia del documento d'identità del rappresentante legale.

Ai fini della regolarizzazione è necessario:

- che i requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio sussistano alla data originaria di scadenza degli adempimenti previsti (7.5.2018);
- inviare entro l'1.10.2018 la domanda di iscrizione e/o la successiva documentazione richiesta (ad esempio, dichiarazione sostitutiva e fotocopia del documento d'identità del rappresentante legale);
- versare, tramite il mod. F24 (codice tributo "8115"), la sanzione di cui all'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97, pari a € 250, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti a disposizione.

Possono fruire di tale regolarizzazione tutti gli enti possibili destinatari del 5%, qualunque sia la categoria di appartenenza.

PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI

Per il 2018 l'Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio Internet gli elenchi:

- provvisori degli enti iscritti alla ripartizione del 5%, distinti per categoria, entro il 14.5.2018. Qualora siano ravvisati errori nei dati è possibile chiedere la correzione degli stessi entro il 21.5.2018 alla competente DRE, utilizzando il mod. AA7/10 – AA5/6. Con particolare riferimento agli enti del volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche, i relativi elenchi, "depurati dagli errori" di iscrizione segnalati entro il 21.5.2018, saranno pubblicati entro il 25.5.2018;
- degli enti ammessi / esclusi dal beneficio, distinti per categoria e con indicazione "delle scelte attribuite e dei relativi importi", alla conclusione dell'attività di controllo. Periodicamente saranno pubblicati gli elenchi degli enti che provvedono alla regolarizzazione entro l'1.10.2018 (il 30.9 cade di domenica), delle domande di iscrizione e delle dichiarazioni sostitutive.

Ai sensi dell'art. 11-bis del citato DPCM 23.4.2010, i soggetti che erogano il contributo del

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 33/2018

PAGINA

9/9

5‰, entro 3 mesi dall'erogazione, devono pubblicare in un'apposita sezione del proprio sito Internet l'elenco dei beneficiari del contributo, la data di erogazione ed il relativo importo.

RECUPERO DEI CONTRIBUTI EROGATI

Come disposto dall'art. 13, DPCM 23.4.2010, il contributo erogato è oggetto di recupero nei seguenti casi:

- l'erogazione delle somme è stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
- il contributo erogato è stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario;
- le somme erogate non sono state oggetto di rendicontazione;
- per gli importi pari o superiori a € 20.000, non è stato inviato il rendiconto e la relazione;
- l'ente beneficiario non risulta in possesso dei requisiti per l'ammissione al beneficio;
- l'ente, dopo l'erogazione delle somme, ha cessato l'attività / non svolge più l'attività che dà diritto al beneficio;
- l'ente che ha ricevuto una somma inferiore a € 20.000 non adempie alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmente richiesta.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica al fine di beneficiare dell'iscrizione negli elenchi permanenti dei beneficiari dei 5‰, nonché di espletare gli adempimenti relativi alla presentazione della domanda alla Agenzia delle Entrate, dovrà essermi affidato uno specifico incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI